

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 68-23490/2018

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Modifica attività per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi”*

COMUNE: Beinasco

PROPONENTE: Fejus 24 s.r.l.

Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 26/05/2018 la Società Frejus 24 S.r.l. - con sede legale in Beinasco (TO), Via Frejus n. 24 e Partita IVA 11815450017 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della LR 40/98 e s.m.i. e dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al progetto di *“Modifica attività per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 71742 del 12/06/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- da un confronto con il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale è emerso che per il sito oggetto dell’istruttoria in oggetto il proponente in data 28/05/2018 ha presentato anche istanza ex art. 208 della quale non è stata data evidenza nella documentazione presentata per la fase di verifica di VIA; considerato il fatto che la procedura di verifica di VIA deve tener conto di tutte le modifiche che si intendono apportare allo stabilimento ed è preventiva a qualsiasi autorizzazione/nulla osta, con nota prot. n. 74272 del 19/06/2018 si richiedeva pertanto di aggiornare la documentazione presentata in data 26/05/2018 sospendendo il procedimento di verifica di VIA;
- con la consegna in data 28/06/2018 dell’aggiornamento della documentazione presentata in data 26/05/2018 venivano riavviati i termini del procedimento;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi

- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova in un'area produttiva del Comune di Beinasco in Via Frejus n. 24 (Fg. 5 particella 151);
- si tratta di un'area costituita da un piazzale di 900 mq, una tettoia coperta di circa 160 mq e da un fabbricato uso uffici di circa 30 mq;
- l'azienda è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. con il n. 8/2015 in quinta classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 3.000 t/anno e inferiore a 6.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- le tipologie di rifiuti autorizzate sono le seguenti:
 - 3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
 - 3.2 rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe
 - 5.1 parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili
 - 5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto
 - 5.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC
- l'attività di recupero consiste prevalentemente nell'operazione di recupero [R4] di rifiuti ferrosi e non ferrosi concernente la valorizzazione dei rifiuti ai sensi del Regolamento UE 333/2011 (ferro, acciaio ed alluminio) e del Regolamento UE 715/2013 (rame) mediante attività di cernita, selezione ed adeguamento volumetrico del rottame in ingresso;
- l'azienda è iscritta per un quantitativo massimo in stoccaggio pari a 184 t ed una movimentazione annua pari a 5.930 mc;

Stato di progetto

- il proponente intende apportare una una modifica delle quantità in iscrizione, in particolar modo per quanto concerne i rottami, aumentando le quantità massime annuali recuperabili nonché le quantità massime stoccabili in impianto;
- a progetto è previsto un quantitativo massimo in stoccaggio pari a 2.088 t ed una movimentazione annua pari a 59.999 t;
- il proponente intende inoltre implementare l'impianto con le seguenti attività da gestire in regime di autorizzazione ordinaria:
 - ritiro ed attività di recupero R4 del codice CER 200140 conferito da utenza domestica per la produzione di materie prime secondarie conformi ai criteri del Regolamenti n. 715/2013 e 333/2011;
- per i rifiuti di origine domestica (spezzoni di cavi ricoperto, rottami ferrosi e non ferroso) è previsto uno stoccaggio massimo di 72 t ed una movimentazione annua di 10.000 t;

Considerato che

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 53876 del 26/07/2018 di SMAT s.p.a.;
- nota prot. n. 85400 del 25/07/2018 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della CM di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la proposta progettuale si configura come modifica sostanziale all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con il progetto presentato vi sarà il passaggio dall'attuale quinta classe alla terza classe di iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) di cui al DM 350/98;
- in data 28/05/2018 è stata presentata istanza ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i (procedimento attualmente sospeso) per la gestione dei rifiuti conferiti da privati;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento si trova all'interno di un lotto produttivo identificato dal PRGC di Beinasco come PC "aree produttive esistenti consolidate";
- l'area ricade in classe I di pericolosità geomorfologica ed in V classe "aree prevalentemente industriali" di classificazione acustica;

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento non risulta interessata da vincoli territoriali ed ambientali;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- la potenzialità richiesta si reputa sovrastimata in relazione alle esigue superfici a disposizione; visto il consistente incremento dei quantitativi rispetto alla situazione in essere, dovranno essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima di rifiuti stoccabile e la quantità annua movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto, considerata la capacità di trattamento dei macchinari utilizzati ed anche in relazione a quanto indicato nella Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 4064 del 15/03/2018 ad oggetto "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

Emissioni in atmosfera

- le attività svolte non prevedono la generazione di emissioni in atmosfera diffuse e/o convogliate che necessitano di preventiva autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- qualora fossero previste operazioni di riduzione volumetrica con taglio mediante cannello ossiacetilenico o propano occorrerà essere preventivamente autorizzati;
- si riportano di seguito i minimi requisiti tecnico-gestionali richiesti all'interno del territorio della Città Metropolitana per queste attività svolte su rifiuti metallici all'esterno:
 - Il Gestore deve assicurare che l'attività di taglio con il cannello ossi-propano avvenga sempre sotto costante aspirazione da parte di sistema mobile (carrellato), in modo da limitare il più possibile le emissioni diffuse, costituite principalmente da polveri, disponendo che l'operatore addetto mantenga costantemente il braccio aspirante in prossimità dell'utensile di taglio.
 - Gli effluenti captati dal braccio mobile dovranno essere trattati con sistema filtrante a secco. Il sistema filtrante a servizio del sistema di aspirazione mobile dovrà essere progettato e dimensionato secondo i requisiti della Norma UNI 11304:1 e dovrà essere mantenuto in continua efficienza mediante ispezioni e manutenzioni periodiche.
 - Gli effluenti così trattati potranno essere rilasciati in atmosfera senza un punto di emissione convogliato.
 - Ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, etc.) deve essere annotata su un apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.
 - 152/06 e s.m.i. riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dallo stabilimento non si originano "acque reflue industriali" soggette ad autorizzazione;
- relativamente alla gestione delle acque meteoriche il "Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" è stato approvato da SMAT s.p.a. in data 10/05/2010 prot. 27565;
- SMAT s.p.a. nel proprio parere ha evidenziato che "Si rileva, però, che la planimetria fornita con la succitata Relazione Tecnica, differisce rispetto a quella del PPG approvato in data 10/05/2010, per quanto riguarda la posizione degli uffici e della collocazione di una zona di stoccaggio rifiuti dove erano posizionati precedentemente gli uffici, il WC e l'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia segnalato come fuori terra. Considerato, quindi, che dall'esame la documentazione presentata, risultano variazioni rispetto al PPG approvato si richiede un aggiornamento della documentazione e la verifica che non siano variate le superfici scolanti dell'insediamento";

Rumore

- considerata la tipologia di intervento non si ritiene necessario richiedere una relazione

previsionale di impatto acustico né prescrivere rilievi fonometrici successivi alla messa in esercizio dello stabilimento secondo le previsioni di progetto;

Viabilità

- anche un deciso incremento del traffico indotto dall'attività non si dovrebbero determinare criticità rilevanti; la viabilità nel complesso è funzionale al trasferimento da e verso altri siti di destinazione dei rifiuti;
- le infrastrutture viarie esistenti nell'area permettono ai mezzi pesanti di raggiungere il sito oggetto d'intervento senza interessare necessariamente i centri urbani limitrofi;

Ritenuto che:

- considerata la tipologia di intervento, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un'area esclusivamente produttiva;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 26/05/2018 ed aggiornata in data 28/06/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto di competenza del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Città Metropolitana di Torino:

- dare evidenza di quanto indicato in precedenza al punto 3. *dal punto di vista progettuale ed ambientale;*

Adempimenti

- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori, se previsti, e la data di

entrata in esercizio dello stabilimento secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la l.r. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Modifica attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi*" presentato in data 28/05/2018 dalla Società Frejus 24 S.r.l. - con sede legale in Beinasco (TO), Via Frejus n. 24 e Partita IVA 11815450017, subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 18/09/2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti